

Ai Direttori Generali delle ATS della Lombardia

Ai Direttori Sociosanitari delle ATS della Lombardia

Associazione L'abilità Onlus Milano  
Alla Cortese Attenzione del Presidente  
Dr.ssa Laura Borghetto

Email: [amministrazione@pec.labilita.org](mailto:amministrazione@pec.labilita.org)

Associazione Tau Tau Onlus Bergamo  
Alla Cortese Attenzione del Presidente Dr.  
Egidio Passera

Email: [csstau@pec.tautau.it](mailto:csstau@pec.tautau.it)

## Oggetto : Indicazioni in merito a DGR n. XI/1152/2019

Con la presente, a seguito di quesiti pervenuti dalle Associazioni in indirizzo, si forniscono indicazioni e precisazioni in ordine alla Misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi al fine di favorire un'applicazione omogenea della normativa sull'intero territorio regionale.

### **Assistenza specialistica**

La DGR n. XI/1152/2019, nel declinare le prestazioni da erogare attraverso la misura, include l'assistenza specialistica (pediatrica, pneumologica, cardiologica, neurologica, etc), da garantire in relazione ai bisogni specifici dei minori anche attraverso la stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e soggetti privati del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto delle norme previste in materia.

Al raggiungimento dello standard settimanale che la DGR prevede venga garantito ad ogni minore concorrono, infatti, anche i Medici specialisti; questi rientrano nel mix di figure professionali che, in relazione ai bisogni dei minori e delle loro famiglie, devono assicurare una quota del minutaggio settimanale complessivo e, nello specifico, 620 min/sett/minore per il profilo di alta intensità e 460 min/sett/minore per il profilo di alta intensità.

### **Coordinamento**

La DGR n. XI/1152/2019 prevede che la struttura che eroga la misura garantisca il coordinamento finalizzato all'integrazione di tutti gli interventi di natura clinico-assistenziale resi a favore dei minori dai diversi professionisti. Tale funzione può essere espletata attraverso il Pediatra di famiglia/altra

**Referente per l'istruttoria della pratica:** LAURA FALCONE    Tel. 02/6765.3078

figura medica o l'infermiere referente.

In merito alla figura del Pediatra di famiglia si ricorda che la stessa DGR prevede che i minori che beneficiano della misura mantengono l'iscrizione presso il Pediatra di famiglia.

### **Compresenza nelle ore notturne**

La DGR n. XI/1152/2019 prevede che, in caso in struttura siano accolti due o più minori beneficiari della Misura, vi sia la compresenza nelle ore notturne di due operatori.

In merito alle modalità con cui detta compresenza deve essere garantita, si richiama la DGR n. X/2569/2014 "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo" che all'Allegato 1- punto 2.2.3. Gestione delle risorse umane – lettera b) Composizione dell'organico del personale, precisa che "per il possesso dello standard di personale: possono essere rendicontate solo le ore di effettiva presenza in servizio attivo, con esclusione di ogni forma di reperibilità o delle cosiddette "guardie notturne passive".

### **Posti messi a disposizione per la Misura**

I gestori disponibili all'erogazione della misura, come indicato dalla DGR n. XI/1152/2019 e riportato nel relativo modello di contratto, mettono a disposizione dell'ATS un numero di posti letto. L'attivazione di questi avviene unicamente a seguito dell'individuazione della struttura da parte della famiglia/tutore del minore per il suo inserimento, anche in ragione del principio della prossimità, sostenuto dalla stessa DGR.

In assenza di attivazione della misura, la struttura potrà accogliere ospiti nel rispetto della normativa di riferimento (per CSS o RSD), riattivando eventuali posti a contratto, qualora in precedenza sospesi per il periodo di erogazione della misura.

### **Inosservanza delle clausole contrattuali**

Il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione della misura ha quale oggetto l'erogazione delle specifiche prestazioni previste per la stessa dalla DGR n. XI/1152/2019 e per le quali l'Ente è chiamato a garantire determinati requisiti strutturali, gestionali, organizzativi.

Il suddetto contratto all'art 6 prevede che "L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida".

L'accertamento della mancata applicazione dei contenuti del contratto e dei relativi adempimenti determina, infatti, il venir meno del fondamento per la remunerazione delle prestazioni rese nell'ambito dell'erogazione della misura e, pertanto, le medesime non possono essere remunerate.

### **Standard gestionale:**

#### **- Area di intervento psicologica e sociale**

La DGR n. XI/1152/2019 prevede uno standard settimanale da assicurare ad ogni minore inserito nella misura, declinandone la composizione obbligatoria che risulta articolata per area di intervento e figura professionale.

Tale composizione è stata impostata al fine di consentire alla struttura l'individuazione delle figure professionali più adeguate a rispondere ai bisogni peculiari dei minori, così come definiti nei relativi Piani Assistenziali/Educativi Individualizzati.

L'impiego di Psicologo e di Assistente Sociale da parte della struttura deve pertanto rispettare il minutaggio minimo stabilito dalla citata DGR per tale area di intervento, potendosi articolare con la presenza di entrambe le figure professionali ovvero di una sola nel rispetto dei bisogni



dei minori accolti nella misura.

- **Personale volontario**

La DGR n. XI/1152/2019 non contempla la possibilità di rendicontazione di personale volontario per la remunerazione delle prestazioni previste dalla Misura.

**Presenza continuativa di un operatore durante le assenze per ricovero ospedaliero**

In caso di ricovero ospedaliero di minore beneficiario della misura, la DGR n. XI/1152/2019 prevede il riconoscimento delle assenze ai fini della remunerazione a carico del FSR soltanto se la struttura garantisce per i minori in situazioni di tutela e/o in caso di impossibilità dei genitori la presenza continuativa di un operatore, documentandola nel FASAS.

**Soggiorni climatici**

La DGR n. XI/1152/2019 prevede che le assenze dovute a soggiorni climatici organizzati dalla struttura non concorrono alla determinazione del limite dei giorni di assenza massimi remunerabili a carico del FSR, purché anche durante il soggiorno sia garantito lo standard assistenziale previsto per la misura.

In ragione del rispetto della continuità assistenziale dovuta ai minori beneficiari della misura, non è pertanto previsto uno standard assistenziale differenziato in caso di soggiorni climatici organizzati dalla struttura.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

PAOLA PALMIERI

